

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 26/05/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione – stipulato il 05.05.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14.05.2019 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione - a titolo di commissioni e premi assicurativi non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento - di complessivi euro 1.812,54, oltre interessi legali, spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00 e spese di presentazione del ricorso per euro 20,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito di aver già restituito al ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri *up front* e *recurring*. In particolare, la resistente ha manifestato notevoli dubbi sulle conseguenze interpretative e applicative della sentenza C-383/18 della CGUE per come delineate dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019.

L'intermediario ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto il Collegio evidenzia quanto segue.



Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza “Lexitor”) – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

*“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

*“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

*“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio, inoltre, non condivide l'impostazione critica della resistente in ordine al principio di diritto di cui sopra; critica che sembra prendere spunto da una decisione di merito espressamente richiamata (Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019) la quale però si discosta da altri orientamenti giurisprudenziali di segno opposto (tra cui lo stesso Tribunale di Napoli con sentenza n. 1340/2020).

Ciò premesso, il Collegio dispone quanto segue:

a) con riferimento alla commissione per il finanziatore di cui alla lett. A del modulo SECCI e alla commissione per l'intermediario del credito di cui alla lett. B del modulo SECCI, da



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

considerarsi costi *up front* retrocedibili sulla scorta de consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi, il ricorrente ha diritto alla restituzione del complessivo importo di euro 732,37, calcolato secondo il metodo della proporzione agli interessi;

b) relativamente alle spese di istruttoria (lett. D del modulo SECCI), alla commissione per la gestione della pratica (lett. F del modulo SECCI), alla commissione per l'intermediario di gestione della pratica (lett. G del modulo SECCI), da considerarsi costi *recurring* in conformità agli orientamenti condivisi da tutti i Collegi, al ricorrente, al netto delle somme già restituite dall'intermediario, nulla più spetta;

c) con riguardo agli oneri assicurativi "rischio vita" - evidenziata la legittimazione passiva dell'intermediario come da consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014 in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa; cfr. legge n. 221/2012 e linee-guida riassunte nell'accordo ABI-ANIA del 22.10.2008) e del criterio restitutorio *ex ante* conosciuto dall'assicurato e validamente pattuito con la specifica sottoscrizione delle Condizioni generali di Polizza – al netto di quanto già restituito dalla compagnia e in relazione alla domanda formulata dal ricorrente (restituzione secondo il *po rata temporis*), nulla più spetta al ricorrente;

d) con riferimento ai costi per l'ente previdenziale, preso atto di quanto già ricevuto dal ricorrente, nulla più spetta al ricorrente.

Dagli importi di cui sopra va detratta la somma di euro 0,94, quale eccedenza già restituita dall'intermediario per i titoli di volta in volta considerati.

Non può essere accolta, infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 731,43, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO